



# Comune di Palermo

---

Gara: PON Metro "Città di Palermo" 2014-2020 - REACT/EU - Asse 6 - Progetto Codice Locale Pa6.1.4.a - PG2030 - Palermo Green 2030 - Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart

## QUESITI

### **1 - Possibilità di partecipazione a lotti singoli**

*Si richiede di confermare che l'offerente ha facoltà di partecipare anche ad un singolo lotto di gara.*

*In particolare per il lotto Rd-21 si richiede di confermare che quanto riportato a pag. 16 del disciplinare è da considerarsi un refuso, ovvero: "L'appalto comprende, la messa in esercizio, il collaudo e quant'altro dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto "I" - lotto RD22, al fine di rendere la fornitura funzionante in ogni sua componente e nel pieno rispetto di tutte le norme e leggi vigenti".*

### **2 - Disciplina applicata per sub appalto / sub fornitura**

*Si richiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto. (Art. 105– comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi), circostanza peraltro confermata dalla Giurisprudenza secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbano sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente : T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 - TAR Venezia, 13.02.2020 n. 153)*

### **3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale**

*Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, si richiede di confermare che il requisito relativo alla "fornitura di punta" di cui al requisito C2 possa ritenersi soddisfatto nel caso in cui coincida con la fornitura e le attestazioni prodotte a comprova del requisito C1.*

### **4 - Dimensionamento offerta tecnica**

*Con riferimento a quanto riportato a pag. 53 del disciplinare, ovvero: "si richiede di produrre offerte tecniche che, fermo restando il limite dimensionale dei file indicati nel paragrafo 1, preferibilmente nel loro insieme non superino complessivamente le facciate a video indicate nella tabella di cui al capitolo 20."*

Si richiede di chiarire il numero massimo di pagine e/o il dimensionamento massimo del file, dell'offerta tecnica poiché nulla è indicato in tal senso nella tabella di cui al capitolo 20 precedentemente citato.

Si richiede infine di confermare che eventuali allegati all'offerta tecnica quali schede prodotto, attestazioni o certificazioni aziendali e/o di prodotto siano da intendersi esclusi dal conteggio del numero massimo di pagine richieste all'offerente.

#### **5 - Attribuzione punteggio economico**

Si richiede di confermare che il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, per il calcolo complessivo della miglior offerta economicamente vantaggiosa, sia pari a 20 punti come riportato nel CSA a pag. 10 e nel disciplinare a pag. 58; e che quindi quanto riportato a pag. 61 del disciplinare – ovvero l'attribuzione di 30 punti - sia da considerarsi un refuso.

#### **6 - Attribuzione punteggio tecnico**

Si richiede di confermare che i subcriteri A4.1 ed A4.2 della tabella a pag.58 articolo 20 del disciplinare siano tra loro mutuamente esclusivi.

#### **7 – Sistemi Operativi per la messa in esercizio del sistema**

Si richiede di confermare che la fornitura dei sistemi operativi di base (es. Windows Server e Licenze Microsoft SQL) su cui installare la piattaforma software oggetto di offerta tecnico-economica al lotto Rd-21, siano da ritenersi inclusi nel lotto Rd-22 “Fornitura Server” e non quindi facenti parte dei prodotti/servizi da quotare per la valorizzazione del lotto Rd-21

#### **8 – Refuso**

Si richiede di confermare che quanto riportato a pag. 30 del capitolato speciale circa le caratteristiche tecniche dell'hardware richiesto, ovvero “500 microA @24V” sia un refuso e che tale caratteristica sia più propriamente da intendersi “50 mA @24V”

#### **9 - Requisiti capacità tecnica e professionale**

Con riferimento alla prova dei Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 10.3 lett. c1) e lett.c2) del Disciplinare di gara, in considerazione del fatto che i contratti per forniture analoghe il più delle volte si riferiscono a noleggi pluriennali la cui fatturazione dei canoni ricorsivi è quindi distribuita in anni successivi rispetto all'effettiva fornitura/collaudato ed erogazione del servizio, si chiede conferma che siano considerati validi per il loro intero importo anche i contratti stipulati nel triennio (2018-2019-2020) ed eseguiti e collaudati positivamente nel medesimo triennio anche se non ancora portati completamente a fatturazione in quanto contratti di noleggio pluriennale.

Si chiede quindi conferma che in questo caso sia ritenuto sufficiente per la prova:

- Copia del contratto
- Collaudo positivo e/o attestazione dell'Ente Pubblico dell'accettazione della fornitura eseguita

**RISPOSTE**

1) Si conferma che l'offerente ha facoltà di partecipare anche ad un singolo lotto di gara. In particolare per il lotto RD21 si conferma che nella frase *“L'appalto comprende, la messa in esercizio, il collaudo e quant'altro dettagliatamente specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto “I” - lotto RD22, al fine di rendere la fornitura funzionante in ogni sua componente e nel pieno rispetto di tutte le norme e leggi vigenti”* riportata a pag. 16 del disciplinare, la parola RD22 è da considerarsi un refuso e pertanto deve essere intesa come RD21.

2) Si conferma quanto previsto nei documenti di gara e nelle norme in materia in essi richiamate.

3) Si conferma che il requisito relativo alla “fornitura di punta” di cui al requisito C2 possa ritenersi soddisfatto nel caso in cui coincida con la fornitura e le attestazioni prodotte a comprova del requisito C1 a condizione che venga contemporaneamente rispettato tutto quanto stabilito al punto C1 "elenco di forniture analoghe" ed al punto C2 "fornitura di punta".

4) I limiti dimensionali dei file/documenti sono esclusivamente quelli previsti nel Portale Gare d'Appalto, così come indicato nella Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche reperibile all'interno del predetto portale.

5) Si conferma che il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica da utilizzare per il calcolo complessivo finalizzato all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come riportato nel CSA a pag. 10 e nel disciplinare a pag. 58, è pari a 20 punti. Pertanto quanto riportato a pag. 61 del disciplinare – ovvero l'attribuzione di 30 punti - è da considerare un refuso e deve, quindi, essere intesa come  $P_{max} = 20$

6) Si conferma che i subcriteri A4.1 ed A4.2 della tabella a pag.58 articolo 20 del disciplinare sono tra loro mutuamente esclusivi.

7) Si conferma che la fornitura dei sistemi operativi di base (es. Windows Server e Licenze Microsoft SQL) su cui installare la piattaforma software oggetto di offerta tecnico-economica al lotto RD21 è ESCLUSA dal lotto RD22. Pertanto, nel caso in cui tali software risultino necessari per garantire l'implementazione della piattaforma software applicativa di tipo "web-based", (completa di licenze d'uso, per la gestione della flotta e dei servizi di raccolta rifiuti, nella quale dovranno essere memorizzati i dati rilevati sul campo ed inviati dalle diverse tipologie di apparati installati a bordo dei mezzi e/o in uso agli operatori, così come meglio dettagliato nella scheda tecnica “All. TIC.05” del CSA RD21), il concorrente dovrà prevedere anche la fornitura dei predetti sistemi operativi di base completi di regolare licenza d'uso.

8) Si conferma che la specifica tecnica relativa alla voce "Consumo in stand by", riportata a pag. 30 del CSA RD21 - Allegato TIC.02 "Dispositivi BLACK BOX per il tracciamento della posizione dei mezzi ed attrezzature NON direttamente adibiti alle attività del servizio di raccolta", individuata nello stesso quale "Inferiore a 500 microA a 24V dc" è da considerare un refuso e che tale specifica, pertanto, deve essere considerata come "Inferiore a 50 mA a 24V dc".

9) Si conferma che sono considerati validi per il loro intero importo anche i contratti che l'Operatore Economico ha stipulato nel triennio 2018-2019-2020 e che risultino eseguiti e collaudati positivamente nel medesimo triennio anche se non ancora portati completamente a fatturazione in

quanto contratti di noleggio pluriennale. Pertanto, ai fini della comprova della relativa documentazione, sarà ritenuto sufficiente la Copia del contratto e la copia del verbale di Collaudo positivo e/o di altra attestazione rilasciata dall'Ente Pubblico per l'accettazione della fornitura eseguita.

\*\*\*\*\*

## QUESITI

Tenuto conto delle problematiche dovute alla pandemia mondiale Covid-19 visto, del periodo delle festività Natalizie, e in considerazione della complessità della gara si chiede di valutare la possibilità di spostare i termini di consegna di 30 gg dalla data attualmente prevista per il 24 gennaio 2022.

In merito ai tempi di consegna indicati nei Capitolati all'art. 11, preme precisare che a seguito del perdurare delle problematiche dovute alla pandemia mondiale Covid-19 tutte le case costruttrici si trovano di fronte ad una situazione produttiva a dir poco drammatica con rallentamenti e fermi dovuti a mancanza delle materie prime e componentistiche elettroniche, pertanto il tempo stimato per l'approntamento dei cabinati è di circa 10 mesi, a cui si devono aggiungere circa 3 mesi necessari per gli allestimenti. Si chiede pertanto di rivedere i tempi di consegna considerando complessivamente come tempi di ultimazione della fornitura dall'ordine per ogni lotto circa 13/14 mesi.

In merito al collaudo preliminare su campione previsto all'Art. 12.2 di ciascun Capitolato, Vale quanto indicato al precedente punto.

In merito a quanto previsto dall'articolo 7 dei Capitolati e all'Art.20.1 del Disciplinare di gara Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica, è prevista una Garanzia minima di 24 mesi, sia per il cabinato che per l'attrezzatura. La Garanzia, in conformità alle norme vigenti in materia, contempla tutti gli interventi riparativi per difetto di prodotto, che nel periodo si rendessero necessari ad esclusione di quelli cagionati da negligenza, usi impropri e/o incidenti. La manutenzione ordinaria è naturalmente esclusa dalla garanzia e quindi resta a carico dell'utilizzatore finale. La Garanzia decade sia nel caso in cui non venga eseguita la sopraccitata manutenzione, indicata nei rispettivi manuali di manutenzione, sia nel caso in cui l'utilizzatore finale manometta il cabinato e/o l'attrezzatura. Si prega di confermare le condizioni di cui sopra.

Inoltre, per poter offrire estensioni di garanzia si chiede alla SA di comunicare la percorrenza chilometrica annua ed il numero di ore di presa di forza inserita annuo previste per ogni veicolo di ogni lotto, condizione necessaria richiesta dalle case costruttrici per avere tali quotazioni.

In riferimento al Lotto 4 Allegato RD04 Autocarri a Vasca da 5 MC, si precisa che al momento i cabinati più rappresentativi, o la quasi totalità, presenti ed omologati sul mercato nazionale rispondenti alle Vs richieste di capitolato anche per l'attrezzatura non permettono di avere una portata utile superiore a 300/350 kg, ed ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada per gli stessi cabinati si potrebbe raggiungere una Portata Utile con tolleranza di circa 800/850 kg. Si chiede quindi conferma che possa essere offerto un cabinato con un'attrezzatura rispondente alle

richieste di capitolato che garantisca una Portata Utile con Tolleranza non inferiore a 800/850 kg ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

Inoltre è richiesto che il cabinato abbia un tachigrafo digitale 4.0, si precisa che tale prescrizione non è tra le dotazioni previste per un cabinato fino a 3.500 kg di portata totale a terra. Si chiede conferma che trattasi di refuso.

In riferimento Lotto 4 Allegato RD05 Autocarri a Pianale con Sponde Laterali e Sponda Posteriore Elevabile, è richiesto che il cabinato abbia un tachigrafo digitale 4.0, si precisa che tale prescrizione non è tra le dotazioni previste per un cabinato fino a 3.500 kg di portata totale a terra. Si chiede conferma che trattasi di refuso.

Inoltre è richiesto il Sistema Hill Holder, tale prescrizione è abbinata esclusivamente al cambio automatico/robotizzato, pertanto si richiede un chiarimento in merito.

In riferimento al Lotto 4 Allegato RD06 Autocarri Bi-Vasca da 9 MC, si precisa che una portata totale a terra non superiore a 6.500 kg non è sufficiente per poter allestire tale cabinato con l'attrezzatura Bi-Vasca richiesta, avente una vasca posteriore dotata di costipatore da 5,5 mc e una vasca semplice retrocabina da 3,5 mc. Pertanto per una corretta distribuzione di carichi sugli assi e per garantire una sufficiente portata utile complessiva, oltre che ad una migliore sopportazione degli sforzi in gioco sul telaio, è necessario offrire dei cabinati con portata totale a terra superiore, fermo restando che il telaio del cabinato abbia una struttura a U o 'C' per una migliore resistenza della struttura dato il tipo di allestimento richiesto.

Inoltre è richiesto il Sistema Hill Holder, tale prescrizione è abbinata esclusivamente al cambio automatico/robotizzato, pertanto si richiede un chiarimento in merito.

## **RISPOSTE**

- Tempi di consegna: si vedano i nuovi termini di consegna nella revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

- Tempi di collaudo: si veda la revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

- L'art. 7 del CSA fa riferimento alla clausola di salvaguardia circa "Mortalità infantile macchinario" in ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, che mirano a tutelare la S.A. in caso di macchinari che presentino dei difetti di fabbricazione non riconoscibili in fase di collaudo, ma soltanto in fase di utilizzo dello stesso.

Si conferma che ogni forma di garanzia per il telaio e per l'attrezzatura è valida fatto salvo il malutilizzo da parte dell'utilizzatore finale e fatta salva la regolare effettuazione della manutenzione ordinaria.

Rientra in garanzia la copertura di tutti i guasti per i quali non è prevista esclusione a norma di legge.

La percorrenza chilometrica per le varie tipologie dei veicoli è stimata come segue:

- veicoli  $\leq 35$  q.li, circa 50.000 km/anno
- veicoli  $>35$  q.li, circa 80.000 km/anno.

Il numero annuo di ore di presa di forza è stimato come segue:

- compattatori da 10 e 15 mc., circa 3.200 ore/annue;
- compattatori da mc. 30, circa 2.500 ore/annue
- minipale, circa 3.600 ore/annue.

- Lotto RD04 – Portata utile

Si veda revisione del CSA B pubblicata in data 20.01.2022 e relativi lotti.

- Lotto RD04

Tachigrafo: refuso eliminato, si veda revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

- Lotto RD05.

Tachigrafo: refuso eliminato, si veda revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

- Lotto RD05 – Sistema hill holder

Si conferma la richiesta del sistema hill holder, si accetterà la proposta di mezzi con cambio automatico, si veda revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

- Lotto RD06 – Portata totale a terra

Si veda revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022 – Voce “Autocabinato” dell’Allegato RD06.

- Lotto RD06 – Sistema hill holder

Si conferma la richiesta del sistema hill holder. Si accetterà la proposta di mezzi con cambio automatico, si veda revisione del CSA pubblicata in data 20.01.2022.

\*\*\*\*\*

## **QUESITI**

Chiediamo un chiarimento inerente il lotto RD18 - sacchi: viene chiesto un sacco dal peso minimo di 20 grammi, spessore minimo 20 micron, spessore massimo 150 micron. Rileviamo un'incongruenza tra pesi e spessori richiesti.

Difatti, un peso di 20 grammi corrispondono a circa 16micron, uno spessore di gran lunga inferiore a quello minimo richiesto (80micron). Uno spessore di 80 micron, infatti, corrisponde a un sacco dal peso di circa 99 grammi.

Pertanto chiediamo:

- 1) di verificare la correttezza delle caratteristiche di peso e spessore richiesti per un sacco della capacità di 80 litri (dimensioni generalmente utilizzate per volumetria nominale di 80litri pari a circa cm Larghezza 70 x cm altezza 90);
- 2) con quali modalità/strumenti verrà verificato quanto dichiarato dagli operatori economici per quanto riguarda lo spessore del sacco?

## **RISPOSTE**

I valori riportati nella scheda RD18 sono da considerare minimi proprio per la varietà di prodotti esistenti in commercio, anche in rapporto alla forma (presenza di manici, sistemi di chiusura, etc.).

I valori di riferimento fissi da considerare sono la capacità di 80 litri e lo spessore, che non può scendere al di sotto di 80 micron, valore soggetto a valutazione sulla base dei criteri elencati nel Disciplinare CSA G, cap. 20.1.

La tara minima indicata di 20 grammi, va considerata subordinata ai due valori precedenti.

Lo spessore del sacco dovrà essere attestato dagli operatori economici tramite idonee certificazioni, attestazioni, etc., del produttore, da presentare in fase di gara.

\*\*\*\*\*

## QUESITI

### 1) CARATTERISTICHE TECNICHE - lotto n. 5

accettate un prodotto da 88 Kw, motorizzazione Ibrida cilindrata 1900, mantenendo una coppia adeguata come da Vostra richiesta espressa nel Capitolato Speciale d'Appalto?

### 2) chiarimenti lotto 21

#### 2.1) In riferimento alla pag. 15 csa:

invio richieste dal veicolo di supporto o segnalazioni di allarme al personale in sede che monitora l'andamento del servizio attraverso la piattaforma software applicativa;  
messaggistica libera bidirezionale tra veicolo e piattaforma software applicativa;  
messaggistica precodificata per esigenze operative e di manutenzione dei veicoli e delle attrezzature tra veicolo e sede;

si chiede di indicare se:

l'invio di richieste o messaggi liberi o precodificati (messaggistica) è da ritenersi un processo per il quale è prevista una interazione uomo-macchina (nello specifico tramite interfaccia software resa disponibile tramite applicativo sul display di bordo di cui all'allegato TIC.04) o è da ritenersi un processo completamente automatico gestito integralmente dal software interfacciato a veicolo (telaio) ed eventuali attrezzature?

Qualora si dovessero prevedere entrambe le modalità operative è disponibile un elenco dettagliato delle informazioni per le quali è richiesta una gestione totalmente automatizzata?

#### 2.2) In riferimento alle Pagg. 29 e 30 csa:

- Vengono richieste antenne esterne connesse via cavo per un posizionamento ottimale.

Ci si riferisce alle antenne per connettività GSM e GPS o a solo una di queste?

Rappresenta un requisito vincolante a pena esclusione? In caso affermativo come mai questo requisito riveste un vincolo di tale importanza?

- Sono indicate dimensioni specifiche relative alle black box.

Anche tale requisito è vincolante a pena esclusione? In caso affermativo come mai tali dimensioni rappresentano un vincolo di tale importanza?

2.3) Per quanto attiene al numero degli Ingressi/Uscite digitali previste dal csa si chiede se è un requisito vincolante o l'operatore economico ha la possibilità di offrire soluzioni analoghe con un numero minore di ingressi/uscite digitali senza compromettere le funzionalità previste.

Si richiede inoltre un elenco dettagliato di tali funzionalità.

2.4) Per quanto attiene alla capacità minima richiesta della batteria tampone si chiede se l'operatore economico possa offrire una batteria che abbia una capacità eventualmente inferiore, pur soddisfacendo le funzionalità richieste.

## RISPOSTE

1) Riguardo alle caratteristiche richieste per l'autocarro a pianale, si fa presente che i dati riportati nell'Allegato RD05 fanno riferimento ad un tipico mezzo alimentato a metano.

E' altresì prevista la possibilità per gli operatori economici di offrire un mezzo con motorizzazione alternativa, si riporta di seguito la relativa nota:

*“Potrà essere offerto il mezzo con motorizzazione ibrida, le cui altre caratteristiche devono essere quelle previste nella presente scheda tecnica per il mezzo a metano con particolare riferimento a portata utile, volume, compatibilità con l’attrezzatura etc., fatte salve le specificità che caratterizzano il mezzo a trazione ibrida, il tutto nel rispetto delle norme di omologazione previste per la tipologia di mezzo di cui si tratta.*

*L’offerta del mezzo ibrido alternativo, relative caratteristiche e funzionalità dovranno essere descritte in una relazione che accompagna l’offerta tecnica, evidenziando eventuali vantaggi in termini di impatto ambientale.”*

Inoltre, per i mezzi ad alimentazione ibrida, all’art. 20.1 del Disciplinare di Gara, sono previsti punteggi aggiuntivi che premiano le migliori caratteristiche di impatto ambientale (ad esempio emissioni sonore, atmosferiche, consumi, recupero accumulatori portata, autonomia etc..) rispetto ad altre motorizzazioni, permanendo le altre caratteristiche in termini di attrezzature, volumetria, etc. (punteggio A<sub>1</sub>).

Si precisa che, per ottenere l’applicazione del punteggio aggiuntivo i per mezzi ibridi, l’operatore economico deve dimostrare con dati tecnici e relativa relazione che le emissioni medie d’uso (gasolio-elettrico e benzina-elettrico o, se esistente, metano-elettrico) siano inferiori a quelle di un mezzo solo a metano.

Si ribadisce che l’unica e vincolante necessità della stazione appaltante riguarda l’immatricolazione del mezzo con guida con patente B, in funzione del personale di cui dispone l’Utilizzatore RAP S.p.A.

## 2) chiarimenti lotto 21

### 2.1) In riferimento alla pag. 15 csa:

L’invio di richieste o messaggi, sia in forma libera che precodificata, è da ritenersi un processo per il quale è prevista un’interazione uomo-macchina, anche attraverso il display di bordo, per il tramite anche di piattaforma software applicativa preinstallata che possa gestire la “precodifica” e la personalizzazione della messaggistica da prevedere.

### 2.2) In riferimento alle Pagg. 29 e 30 csa:

Si conferma che quanto richiesto dal capitolato si riferisce ad antenne per connettività GPS e GSM. Tale requisito è da ritenere vincolante a garanzia del puntuale rilevamento della posizione del mezzo e la costante comunicazione tra mezzo e la piattaforma software applicativa.

2.3) Tale requisito, da ritenere vincolante, è stato previsto per l’eventuale futura implementazione di nuovi sistemi, i quali, a titolo meramente esemplificativo, sono: sistemi con gestione remota di rilevamento/pesatura dei carichi, sistemi ozonizzazione degli abitacoli dei veicoli, sistemi di rilevamento delle condizioni delle superfici viarie percorse, etc.

2.4) Le specifiche indicate per le batterie di backup sono un requisito minimo essenziale a garanzia del mantenimento operativo di tutte le funzioni ed impostazioni in assenza, a vario titolo, di alimentazione energetica.

\*\*\*\*\*

## **QUESITO**

Oggetto: Appalto, suddiviso in lotti, per la fornitura di: N. 27 Autocompattatori da mc.15 a caricamento posteriore Lotto RD01, n.14 Autocompattatori mini da mc.10 a caricamento posteriore Lotto RD02 e n.16 Autocompattatori da mc.30, o più, a caricamento posteriore RD03.

N. 64 Autocarri a vasca da 5 mc , 35 q.li Lotto RD04, n. 11 autocarri a pianale con sponde laterali e sponda posteriore elevabile Lotto RD05 e n. 13 Autocarri Bi-vasca da 9 mc Lotto RD06.

Fondi PON METRO 2014/2020.

In relazione all'oggetto, in considerazione della complessità della gara che appare impegnativa in termini sia tecnici che burocratici, visto, inoltre, il periodo intercalato dalle festività Natalizie e di fine Anno, per consentire un lasso di tempo sufficiente a studiare a fondo ogni aspetto della suddetta gara, si chiede di valutare la possibilità di spostare i termini di consegna delle offerte di 30 gg dalla data attualmente prevista per il 24 gennaio 2022.

In relazione all'art. 11 del CSA, dove vengono indicati i tempi di consegna, vogliamo significarVi che a seguito del perdurare delle problematiche dovute alla pandemia mondiale Covid-19 e alla conseguente carenza delle materie prime e dei componenti industriali i tempi di consegna dei cabinati, dei più importanti costruttori europei di autotelai, si aggirano attorno a 10 mesi ai quali occorre aggiungere circa 3 mesi necessari per la fabbricazione e l'allestimento delle attrezzature.

Si chiede, pertanto, di modificare i tempi di consegna degli autocompattatori, di ciascun lotto, a partire dal 13mo mese dalla firma del relativo contratto.

In riferimento al lotto RD01 (N.27 Autocompattatori da mc. 15 a caricamento posteriore), viene indicato che l'attrezzatura debba essere idonea a:

- ricevere in accoppiamento veicoli satellite;
- di potere conferire in accoppiamento in veicolo di maggiore dimensione (veicolo madre).

La misura di 2.000 mm., indicata per la larghezza della bocca di carico dell'attrezzatura da mc.15 renderebbe meno agevole l'accoppiamento con altre macchine riceventi di maggiore cubaggio, essendo le dimensioni non compatibili fra loro per consentire un accoppiamento in sicurezza.

In alternativa, qualora si volesse privilegiare la possibilità di accoppiamento con i veicoli di cubatura maggiore, si consiglia una macchina con caratteristiche tecniche uguali a quella da Voi richiesta, ma con misure riviste e, comunque, con cubaggio complessivo non superiore a mc.13 e bocca di carico di larghezza pari a 1920 mm.

Si chiede, pertanto, una ulteriore precisazione/correzione sulla tipologia delle macchine costituenti il lotto RD01.

Inoltre, l'articolo 7 del Vostro CSA di gara disciplina la prestazione dell'Assistenza post-vendita e della Garanzia. L'articolo in questione prevede una Garanzia minima di 24 mesi, sia per l'autotelaio

che per l'attrezzatura. La nostra Garanzia al pari di quella prestata dai fornitori di autotelai, in conformità alle norme vigenti in materia, contempla tutti gli interventi riparativi che nel periodo si rendessero necessari ad esclusione di quelli cagionati da usi impropri e/o incidenti.

La manutenzione ordinaria, per intenderci i tagliandi, sono esclusi dalla garanzia e quindi a carico dell'utilizzatore finale e deve essere tassativamente eseguita, in difetto di che decade ogni prestazione in Garanzia.

La Garanzia decade anche nel caso l'utilizzatore finale manometta la macchina (sia con riguardo l'attrezzatura che l'autotelaio). Per avere diritto alle prestazioni in garanzia, la macchina deve essere condotta a cura dell'utilizzatore finale presso i service autorizzati dei fornitori del telaio e dell'attrezzatura. Si prega di confermare se le condizioni di cui sopra, pienamente conformi alle direttive in materia, sono quelle da Voi richieste, soprattutto in considerazione del fatto che in un passaggio dell'articolato in questione Voi fate riferimento ad un non meglio precisato servizio di assistenza "FULL".

In relazione al CSA B\_3\_lotti\_MD\_RD04\_RD05\_RD06 e in particolare al documento Allegato RD04 vengono richieste le seguenti caratteristiche relative ai pesi e portate:

Autocabinato con MTT non superiore a 3.500 kg

Tara del veicolo allestito non superiore a kg. 2.760 kg.

Portata utile legale non inferiore a 740 kg. (Portata utile con tolleranza 915 kg)

Fermo restando le specifiche indicate e previste per l'attrezzatura.

Vogliamo farVi presente che al momento i cabinati più rappresentativi, o la quasi totalità, presenti ed omologati sul mercato nazionale rispondenti alle Vs richieste di capitolato anche per l'attrezzatura non permettono di avere una portata utile superiore a 350 kg, ma ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada per gli stessi cabinati si potrebbe raggiungere una Portata Utile con tolleranza di circa 800/850 kg. Se richiesto potremmo presentarVi molteplici collaudi eseguiti su cabinati di diverse marche che confermerebbero quanto dichiarato.

Si chiede quindi conferma che possa essere offerto un cabinato con un'attrezzatura rispondente alle richieste di capitolato che garantisca una Portata Utile con Tolleranza non inferiore a 800/850 kg ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.

## **RISPOSTA**

1) Termini di consegna

Vedi revisione n. 5 del CSA.

2) Lotto 1 - Allegato RD01 – Autocompattatore Monoscocca 15mc. Accoppiabilità

Vedi revisione n. 5 del CSA.

3) Art. 7 – ASSISTENZA E GARANZIA.

L'art. 7 del CSA fa riferimento alla clausola di salvaguardia circa "Mortalità infantile macchinario" in ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, che mirano a tutelare la S.A. in caso di macchinari che presentino dei difetti di fabbricazione non riconoscibili in fase di collaudo, ma soltanto in fase di utilizzo dello stesso.

Si conferma che ogni forma di garanzia per il telaio e per l'attrezzatura è valida fatto salvo il malutilizzo da parte dell'utilizzatore finale e fatta salva la regolare effettuazione della manutenzione ordinaria.

Rientra in garanzia la copertura di tutti i guasti per i quali non è prevista esclusione a norma di legge.

4) Lotto 4 – Allegato RD04 – Portata utile

\*\*\*\*\*

## QUESITO

### SPECIFICA TECNICA AUTOCABINATI CSA B LOTTO RD04

A seguito della nostra comunicazione dello scorso 23 dicembre 2021 e della vostra relativa risposta, abbiamo approfondito le ricerche ed in effetti abbiamo rilevato che le caratteristiche prestazionali e dimensionali riportate nel CSA riferite all'autocabinato relativo al Lotto RD04 possono essere soddisfatte solo dal costruttore ROMANITAL di Isola delle Femmine Palermo con l'autocabinato modello NOVA STAR 735 infatti, anche applicando le tolleranze riportate nel CSA, non esistono altri autocabinati che rispondano alle specifiche tranne questo.

Siccome il Disciplinare all'Articolo 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B OFFERTA TECNICA riporta al quarto capoverso del punto 3) L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice se ne deduce che solo fornendo detto autocabinato di ROMANITAL è possibile partecipare alla gara senza essere esclusi.

Al di là che questo fatto mal si sposa con il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3084), ci siamo rivolti a detto costruttore per avere un'offerta.

La risposta è stata che non può fornircela in quanto ha un accordo commerciale con un nostro concorrente, non permettendoci a questo punto di partecipare alla gara e ravvisando, da parte della Stazione Appaltante, quanto più sotto riportato.

Per il fatto che solo l'autocabinato fornito dalla ROMANITAL è in grado di soddisfare tutti i requisiti prestazionali e dimensionali richiesti dal CSA, si realizza la conseguenza che l'avversa prospettiva porterebbe all'aberrante conclusione che la Stazione abbia inteso confezionare una tipica ipotesi di c.d. bando fotografia, che consentirebbe ai concorrenti di partecipare alla gara solo se avessero utilizzato autocabinati realizzati da ROMANITAL.

Tesi, questa, i cui effetti sovversivi sono di solare evidenza, ponendosi in rotta di collisione con i principi, anche di matrice comunitaria, che informano le procedure di evidenza pubblica.

Al fine di evitare che nella descrizione delle caratteristiche dell'automezzo richiesto le stazioni appaltanti possano individuare un determinato produttore, generando (anche involontariamente) le condizioni per incorrere nel c.d. bando fotografia, già a livello normativo, nel disposto dell'art. 68, D. Lgs. n.50/2016 (che attua nell'ordinamento nazionale l'art. 42 della direttiva 2014/24/UE), viene introdotto il principio di c.d. equivalenza funzionale, al trasparente scopo di tutelare la massima partecipazione al confronto concorrenziale, fatto questo inapplicabile nel caso in oggetto dato che le caratteristiche prestazionali e dimensionali riportate nel CSA si possono riferire esclusivamente ad un unico specifico prodotto.

In conclusione, se ne deduce che solo con caratteristiche tecniche più generalizzate che permettano di poter disporre di una più ampia scelta di soluzioni o tramite la collaborazione fattiva di ROMANITAL nel fornire a tutte le società che vogliano partecipare alla gara i propri mezzi, possa essere garantito il più ampio confronto concorrenziale.

In virtù di quanto sopra riportato rimaniamo in attesa di conoscere come il vostro rispettabile ente intenda porre rimedio alla situazione creatasi.

## **RISPOSTA**

In merito al quesito posto circa il lotto RD04, è notorio che è onere della Stazione Appaltante specificare i requisiti minimali di un prodotto che intende acquisire con una fornitura oggetto di gara e che soddisfano le esigenze per le quali si è predisposta la gara; ciò a mezzo di specifiche minimali che rappresentano le caratteristiche essenziali del prodotto. Senza una rappresentazione di tali specifiche minimali, debitamente corredate da valori metrici, non è possibile rappresentare agli operatori economici le caratteristiche del prodotto richiesto.

Allo scopo poi di consentire il più ampio confronto concorrenziale, si fa ricorso all'equivalenza funzionale e prestazionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 con il quale si concede all'operatore economico di proporre soluzioni alternative ma equivalenti (o superiori) e cioè in grado di soddisfare le medesime esigenze della Stazione Appaltante, ovviamente debitamente comprovate solo per quegli aspetti che lo richiedono. Ad esempio, senza alcun riferimento alla specificità del Lotto in questione, se tra le specifiche tecniche è previsto un cambio manuale e l'offerente propone un cambio automatico, quindi migliorativo, è pacifico che l'offerta è accoglibile senza alcuna necessità per l'Operatore Economico di motivare le migliori prestazioni associate a quanto offerto in alternativa.

Inoltre, non è sempre possibile, in sede di stesura di un Capitolato Tecnico di Condizioni, generalizzare alcune caratteristiche tecniche essenziali sia perché si rischia di confezionare un modello non soddisfacente alle esigenze del richiedente o un modello inesistente o, al contrario, perché spesso il mercato è variegato ed offre soluzioni in alcuni casi innovative e non ancora note alla collettività degli utilizzatori.

Tra l'altro, la gara di cui si tratta fa riferimento al Criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa e nel Disciplinare è previsto un punteggio premiante per le migliorie presenti nell'Offerta.

L'Operatore Economico può proporre un'offerta sulla fattispecie oggetto della gara, purché pienamente equivalente o migliorativa per le finalità richieste.

Si precisa che, con specifico riferimento al Lotto RD04, è primaria necessità della Stazione Appaltante ricevere offerte su mezzi la cui conduzione sia possibile esclusivamente da parte di operatori con patente B (MTT max 35 q.li), dotati delle attrezzature elencate (sistema alzavoltabidoni/cassonetti, alza sacchi, pala e carrello etc.) e con idoneità alla predisposizione degli allestimenti tecnologici relativi alla gestione SMART delle flotte di cui alla scheda tecnica.

Per gli altri aspetti previsti che garantiscono comunque la funzionalità del mezzo per le finalità per cui è previsto (raccolta differenziata di rifiuti), si può fare riferimento a soluzioni equivalenti o alternative.

Si rimanda alla nuova revisione del CSA pubblicato il 20.01.2022 e ai chiarimenti resi a seguito di richieste da parte degli altri operatori economici.

Infine, è tutta da dimostrare l'esclusività di riferimento della fornitura richiesta al mezzo prodotto da una singola ditta (il bando ha valenza europea) e, certamente non si tratta, viste anche le ampie

possibilità offerte con i chiarimenti, di “bando fotografia”, cui impropriamente viene fatto riferimento.

Si ribadisce dunque che il fabbisogno della stazione appaltante si esplica nella fornitura di mezzi la cui conduzione sia possibile esclusivamente da parte di operatori con patente B (MTT max 35 q.li), dotati delle attrezzature elencate (sistema alzavoltabidoni/cassonetti, alza sacchi, pala e carrello etc.) e con idoneità alla predisposizione degli allestimenti tecnologici relativi alla gestione SMART delle flotte di cui alla scheda tecnica e che ogni proposta migliorativa rispetto alla indicata configurazione è possibile e premiante.

\*\*\*\*\*

## ERRATA CORRIGE

A rettifica di quanto comunicato in riferimento al Quesito già pubblicato in data 24/01/2022:

32) Quesito - Risposta 1), ultimo capoverso, si fornisce la stima corretta delle ore/lavoro delle minipale:

- minipale, circa 1.000 ore/lavoro.

\*\*\*\*\*

## QUESITI

1. All'ART. 2 del CSA si richiede che mezzi/attrezzature oggetto della fornitura siano dotati di:

-MARCATURA E CERTIFICATO CE

-TARGHETTA DI LIVELLO DI RUMOROSITA' e di relative DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

**Si chiede conferma che tali requisiti siano riferiti ai soli contenitori carrellati e non ai mastelli e ai sacchi in quanto non soggetti a tali normative e prescrizioni.**

2. In riferimento all' ART 3 del CSA “SEGNALETICA” punti a), b) c) e d), chiediamo conferma che la personalizzazione sui mastelli da 30 lt. possa essere realizzata tramite **stampa serigrafica monocolor** realizzata sul fusto in posizione frontale **senza la necessità di applicazione di adesivi.**

3. In riferimento al **Lotto RD 18 (sacchi)** chiediamo se i sacchi debbano essere personalizzati con scritta monocolor e di specificare con quali scritte/loghi (rif. ART. 3 del CSA).

4. Sempre in riferimento all'ART. 3 del CSA "SEGNALETICA" al punto e), potete meglio precisare il riferimento alla normativa **UNI 11686** e a che cosa si riferisce e **specificare se i colori dei mastelli debbano far riferimento a dei ral particolari?**

5. In riferimento alle CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MASTELLI – ALLEGATO RD14, chiediamo:

-se il mastello da 30 lt. debba essere dotato di **coperchio unico o di coperchio a doppia** anta dotato di sportellino frontale;

-conferma che il tag RFID possa essere alloggiato in **apposita sede in posizione frontale e centrale** integrata nel bordo superiore del contenitore, dotata di dispositivo anti-rimozione in materiale plastico, con colorazione a contrasto con il fusto del contenitore per un'immediata visibilità e riconoscibilità.

-conferma che la segnaletica stradale catarifrangente da Voi identificata in n. 2 segnali 10x20 cm possa essere realizzata anche tramite **catadiottri**, dotati di rapporto di prova emesso da ente terzo accreditato, ad alto coefficiente di rifrangenza applicati nelle apposite sedi ricavate nel bordo superiore del contenitore.

6. Chiediamo se per la **consegna** a destino delle attrezzature il mezzo debba essere dotato di sponda idraulica per la messa a terra delle attrezzature o se il destinatario sia dotato di carrello elevatore e quindi sia autonomo per lo scarico a terra del materiale.

## RISPOSTE

1. Si conferma che i requisiti richiesti all'Art. 2 del CSA sono riferiti ai soli contenitori carrellati e no ai mastelli e ai sacchi.

2. Si ribadisce che la personalizzazione dei mastelli può essere realizzata mediante serigrafia con stampa a caldo, purché in policromia e mantenendo i colori originali dei file che saranno forniti dal nostro Settore Comunicazione (RAP spa), in modo da garantire la visibilità dei loghi in contrasto rispetto al colore dell'attrezzatura.

3. Si ribadisce che dovranno riportare grafica come da specifiche che verranno trasmesse dal nostro settore Comunicazione ad aggiudicazione avvenuta, nei termini previsti nel CSA. La stampa dovrà essere monocoloro, in un colore a discrezione del fornitore, abbastanza scuro in modo da garantirne la visibilità in contrasto rispetto al colore giallo dei sacchi.

4. La norma UNI 11686 "Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani" è finalizzata alla immediata identificazione delle varie frazioni di rifiuti urbani mediante un insieme di elementi visivi, compresi colori, simboli e testo. I colori dei mastelli sono quelli indicati in capitolato, Marrone per organico, Grigio per Residuo, Bianco per Carta, Verde per Vetro, nei RAL comunemente adottati per la produzione dei contenitori per la raccolta differenziata.

5. Caratteristiche dei mastelli – allegato RD14:

- Si ribadisce che il mastello per uso domestico può essere fornito con singolo coperchio, oppure, offrendo una migliore funzionalità per le famiglie, impilabile con sportellino, come rappresentato nelle immagini allegate alla scheda tecnica RD14.

- Si conferma che la richiesta riguardo alla "Dotazione microchip (transponder RFID)" Dotazione microchip (transponder RFID) è che sia “annegato nel corpo del mastello, posto a sinistra sotto al bordo anteriore della vasca”; tuttavia non si possono escludere soluzioni equivalenti che garantiscano la medesima, finalità, funzionalità, resistenza e durabilità del tutto.

Nel confermare l'esigenza che il TAG RFID e/o Microchip (trasponder RFID) non possa essere rimosso dal contenitore/mastello, dovranno perciò essere installati in modo durevole ed in modo tale da, in caso di rimozione e/o asportazione, non garantire più la funzionalità del Contenitore/Mastello stesso; si dovrà, comunque, garantire il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste per i TAG RFID e/o Microchip (trasponder RFID).

- Si conferma che, che, in merito alla segnaletica stradale catarifrangente, considerate le ridotte dimensioni dei mastelli, si ritiene equivalente l'applicazione di almeno n. 3 catadiottri sui bordi sinistro e destro degli stessi.

6. Riguardo alla consegna a destino, si richiede che la stessa avvenga tramite mezzo dotato di sponda idraulica per la messa a terra delle attrezzature, onde evitare ritardi e disagi per l'eventuale indisponibilità di un carrello elevatore al momento dello scarico delle stesse presso le sedi indicate dalla S.A.

\*\*\*\*\*

## **QUESITI**

Facendo seguito alle Vs richieste riportate all'art. 10.3 lett. C1) e lett. C2) del disciplinare di gara per i lotti RD15, RD16, RD17 e RD19; chiediamo conferma che:

c1) il requisito di fatturato di forniture analoghe è da intendersi rispettato allorquando si considerino in toto contratti al cui interno sia stata prevista la fornitura contemporanea di prodotti diversi ma di analoga fattispecie (esempio: fatture di mastelli, bidoni carrellati e roller container di diverse dimensioni e volumetrie);

c2) il requisito di fornitura di punta è da intendersi rispettato allorquando si consideri in toto un singolo contratto al cui interno sia stata prevista la fornitura contemporanea di prodotti diversi ma di analoga fattispecie (esempio: fatture di mastelli, bidoni carrellati e roller container di diverse dimensioni e volumetrie).

## **RISPOSTE**

c1)

Si riporta di seguito uno stralcio del Disciplinare del CSA G\_6 lotti, punto 10.3 -c1)

“Per forniture analoghe ai fini del presente requisito si intendono forniture erogate nell'ambito di uno o più contratti ciascuno dei quali comprenda nei rispettivi oggetti le attività di fornitura di “bidoni/carrellati/mastelli e roll container” aventi capacità uguale ai valori indicati nella tabella seguente (descrizione)”.

Si conferma pertanto che il requisito relativo al fatturato di forniture analoghe si intende rispettato nel caso in cui le forniture erogate nell'ambito di uno o più contratti comprendano nei rispettivi oggetti le attività di fornitura di “bidoni/carrellati/mastelli e roll container”, purché aventi capacità uguale a quelli oggetto della gara.

c2)

Si conferma che il requisito di fornitura di punta è da intendersi rispettato allorquando si consideri in toto un singolo contratto al cui interno sia stata prevista la fornitura contemporanea di prodotti diversi ma di analoga fattispecie.